

BVGer C-416/2006 vom 21. September 2007

Bundesverwaltungsgericht, 2007-09-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-416_2006

FR: TAF C-416/2006 du 21 septembre 2007

IT: TAF C-416/2006 del 21 settembre 2007

Regeste

Approvazione del permesso di soggiorno

Erwägungen

E. 1

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare le decisioni rese dall'UFM in materia di rifiuto all'approvazione al rilascio di un permesso di dimora con ordine di partenza dalla Svizzera possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conformemente all'art. 20 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20). Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 (art. 53 cpv. 2 LTAF prima frase) sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF ultima frase). Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._____, agendo in qualità di interessato alla procedura, ha diritto di ricorrere (art. 20 cpv. 1 LDDS e art. 48 PA). Presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, il suo ricorso è ricevibile (cfr. art. 50, art. 51 e art. 52 PA).

E. 2

L'autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, circa la concessione del permesso di dimora o di domicilio.... (art. 4 LDDS). La libera decisione di quest'ultima circa la concessione dei succitati permessi non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero (art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949 della legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri [ODDS, RS 142.201]). Nelle loro decisioni le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del Paese, nonché dell'eccesso della popolazione straniera (art. 16 cpv. 1 LDDS et art. 8 cpv. 1 ODDS) e veglieranno a garantire un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr. art. 1 let. a OLS).

E. 3

Le autorità cantonali di polizia degli stranieri sono competenti per il rilascio e la proroga dei permessi.... È riservata l'approvazione da parte dell'UFM (art. 51 OLS). In virtù della regolamentazione in merito alla ripartizione delle competenze in materia di polizia degli stranieri tra la Confederazione ed i cantoni, il cantone è competente per un rifiuto di un

permesso di soggiorno iniziale, il suo rifiuto è in questo caso definitivo (cfr. art. 18 cpv. 1 LDDS). Per contro, omessi i casi previsti all'articolo 18 cpv. 2 LDDS, il cantone può accordare validamente un permesso di soggiorno o dimora, rispettivamente un rinnovo di un siffatto permesso, unicamente a mezzo dell'approvazione della Confederazione (cfr. art. 18 cpv. 3 e 4 LDDS in relazione con l'art. 19 cpv. 5 ODDS; DTF 130 II 49 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 3a, 120 Ib 6 consid. 2-3 e giurisprudenza citata; Peter Kottusch, *Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken*, Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht / Gemeindeverwaltung [Zbl] 91/1990 p. 154; Peter Kottusch, *Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl des Ausländer*, Revue suisse de jurisprudence [RSJ/SJZ] 1988 p. 38). L'art. 18 cpv. 8 ODDS prevede espressamente che l'approvazione dell'UFM è necessaria nei casi previsti dall'art. 17 cpv. 2 LDDS. Ne consegue che la competenza decisionale appartiene all'UFM in virtù della regolamentazione federale relativa alle competenze in materia di polizia degli stranieri. Il Tribunale, così come l'UFM, non sono legati dalla decisione favorevole resa dalla SPI in data 13 maggio 2004 e possono quindi distanziarsi dall'apprezzamento formulato da questa autorità.

E. 4

Giusta l'art. 17 cpv. 2, 3a frase LDDS, i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori. L'art. 17 cpv. 2 LDDS ha come scopo quello di permettere il mantenimento o la ricostituzione di una comunità familiare completa tra i genitori ed i loro figli comuni ancora minorenni (cfr. DTF 129 II 11 consid. 3.1.1, 126 II 329 consid. 2a e giurisprudenza citata; decisione del Tribunale federale 2A.621/2002 del 23 luglio 2003 consid. 3.1). Di conseguenza, allorquando i genitori vivono in comunione tra di loro, l'arrivo in Svizzera di figli minorenni a titolo di ricongiungimento familiare è in principio possibile in ogni momento, eccezion fatta dell'esistenza di un abuso di diritto (cfr. DTF 129 II 11 consid. 3.1.2, 126 II 329 consid. 3b). Il momento determinante per apprezzare l'esistenza del suddetto diritto è quello dell'inoltro della domanda di ricongiungimento familiare (cfr. DTF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1f, 118 Ib 153 consid. 1b, sentenza del Tribunale federale 2A.448/2006 del 16 marzo 2007 consid. 1.2). Nella fattispecie, C._____ e D._____ sono titolari di un permesso di domicilio in Svizzera. A._____ è celibe e al momento dell'inoltro della domanda di ricongiungimento familiare aveva meno di 18 anni. L'art. 17 cpv. 2 LDDS trova quindi applicazione.

E. 5

In materia di ricongiungimento familiare "posticipato" si ritiene che, quanto più risulta che i genitori hanno, senza validi motivi, atteso a lungo prima di prevalersi del loro diritto di far venire i propri figli in Svizzera, e quanto più il tempo che separa questi ultimi dalla maggiore età è corto, tanto più ci si deve interrogare in merito alle reali intenzioni derivanti da tale modo di agire e domandare se non si è in presenza di un caso di abuso di diritto (cfr. in particolare DTF 130 II 113 consid. 4.2. e giurisprudenza ivi citata, 121 II 97 consid. 4a). In particolare, il fatto che i genitori vogliano improvvisamente far venire in Svizzera un figlio prossimo alla maggiore età, allorchè avrebbero potuto intraprendere tale pratica già parecchi anni prima, costituisce generalmente un indizio di un abuso del diritto al ricongiungimento familiare. In effetti, in tali circostanze, si presuppone che lo scopo prioritariamente ricercato non è quello di permettere e d'assicurare la vita familiare comune, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 cpv. 2 LDDS, bensì quello di facilitare la permanenza in Svizzera e l'accesso al mercato del lavoro al figlio. Ad ogni modo, occorre

tenere in debita considerazione tutte le circostanze del caso specifico che possono giustificare l'inoltro tardivo di una richiesta di ricongiungimento familiare (cfr. DTF 126 II 329 consid. 3b, 125 II 585 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata, sentenza del Tribunale federale 2A.285/2006 del 9 gennaio 2007 consid. 3.2). Il rifiuto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno non è in ogni caso contrario al diritto federale quando la separazione risulta inizialmente dalla libera volontà del genitore stesso, quando non si è in presenza di un interesse familiare preponderante ad una modifica delle relazioni esistenti fino a quel momento o che un tale cambiamento non risulta imperativo e che le autorità non impediscono agli interessati il mantenimento dei legami familiari esistenti fino a quel momento (DTF 124 II 361 consid. 3a, cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.621/2002 del 23 luglio 2003 consid. 3.1).

E. 6.1

Nella fattispecie, dagli atti di causa risulta che A. _____ ha vissuto in Croazia dalla nascita, eccezion fatta per un periodo di circa un anno nel 1991 in cui egli, con il padre e la sorella, ha raggiunto in Svizzera la madre, che vi risiedeva dal 1989. Il ricorrente ha quindi vissuto tutta l'infanzia e l'adolescenza nel suo paese, dove ha pure portato a termine la sua formazione scolastica. Egli ha depositato la propria domanda di ricongiungimento familiare in data 17 febbraio 2004, quindi a soli 3 mesi dal compimento del diciottesimo anno d'età.

E. 6.2

Occorre ora valutare l'esistenza di eventuali validi motivi suscettibili di spiegare perché la domanda di ricongiungimento familiare sia stata inoltrata tardivamente e questo sebbene i coniugi E. _____, entrambi residenti in Svizzera da circa 15 anni, avessero potuto presentarla già parecchi anni addietro. I coniugi E. _____, hanno motivato il differimento della richiesta di ricongiungimento familiare con la volontà di permettere al figlio A. _____ di proseguire la propria formazione scolastica in Croazia e di frequentarvi un corso di italiano (cfr. lettera del 30 aprile 2005). Ora, tali motivi non permettono di giustificare la tardività della domanda di ricongiungimento. Infatti, mal si comprende perché gli interessati abbiano atteso così a lungo prima di presentare la propria richiesta, visto che una scolarizzazione precoce del ricorrente in Svizzera ne avrebbe certamente facilitato l'integrazione. In effetti, le facoltà di apprendimento (in particolare della lingua), nonché d'adattamento ad un nuovo contesto di vita, molto sviluppate presso i bambini, tendono ad assottigliarsi progressivamente fino all'età adolescenziale; al di là di questo periodo essenziale per lo sviluppo personale, scolastico e professionale del giovane, l'emigrazione in un nuovo paese è spesso percepita come uno sradicamento difficile da superare (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.391/2002 dell'11 febbraio 2003, Alain Wurzbürger, *La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers*, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 297/298). Tale scelta risulta ancor più anomala alla luce del fatto che i coniugi E. _____ hanno richiesto ed ottenuto nel 1996 il ricongiungimento con la figlia H. _____, allora sedicenne, la quale ha poi vissuto per circa 7 anni presso di loro, mentre nessuna domanda fu presentata per A. _____, che all'epoca aveva 10 anni. La sua separazione dai genitori risulta pertanto determinata esclusivamente dalla libera volontà di quest'ultimi. La sua richiesta appare anzitutto motivata dall'intenzione di assicurarsi delle migliori condizioni di vita, di studio e di lavoro, quindi da dei motivi di convenienza personale, desideri che esulano dalle finalità ricercate con l'applicazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. In assenza di validi motivi tali da giustificare un inoltro tardivo, la richiesta di ricongiungimento

familiare presentata dal ricorrente all'approssimarsi del suo diciottesimo anno d'età deve pertanto essere ritenuta come abusiva.

E. 6.3

A titolo abbondanziale, giova rilevare che anche un'eventuale domanda fondata sull'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) non avrebbe comportato una differente valutazione della fattispecie. Infatti in materia di ricongiungimento familiare fondato sull'art. 8 ch. 1 CEDU, è decisiva l'età del richiedente al momento della decisione dell'autorità (cfr. DTF 133 II 6 consid. 1.1.2 non pubblicato, 130 II 137 consid. 2, 129 II 11 consid. 2, 129 II 249 consid. 1.2 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale federale 2A.285/2006 del 9 gennaio 2007 consid. 1.2). A partire dal compimento del diciottesimo anno d'età, si ritiene che il giovane sia in grado di gestirsi in modo autonomo, eccezion fatta per i casi in cui soffra d'un handicap o di una malattia grave (DTF 120 Ib 257; 115 Ib pag. 1segg.). Il Tribunale constata che A._____ all'epoca della decisione impugnata era maggiorenne, non soffre di alcun handicap o malattia grave e che quindi la suddetta norma non trova applicazione. Pur non mettendo in dubbio la documentata buona integrazione del ricorrente a tutti i livelli nel contesto ticinese ed elvetico, ci si può quindi attendere dallo stesso che continui a vivere in Croazia, paese in cui ha le proprie radici ed ha vissuto la gran parte della sua esistenza. Infine, la relazione dell'interessato con i propri genitori potrà continuare senza una sua presenza continua sul territorio elvetico, come d'altronde è sempre avvenuto nel corso degli anni in cui essi hanno vissuto separati (cfr. ricorso del 3 novembre 2005). Di conseguenza, l'esame dell'insieme degli elementi della presente fattispecie induce il Tribunale a ritenere che le condizioni poste dall'art. 17 cpv. 2 LDDS per la concessione di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare in favore di A._____ non sono adempiute.

E. 7

Si rileva infine come l'interessato non abbia dato seguito alla richiesta del Tribunale di fornire la documentazione relativa al proseguo della sua formazione scolastica, di modo che esso è impossibilitato a statuire in merito ad un'eventuale prolungamento, malgrado l'esito negativo del ricorso, della sua presenza sul suolo elvetico, al fine di permettergli di portare a termine gli studi intrapresi. A questo titolo, si sottolinea di transenna che nel corso della stagione 2006/2007 A._____ ha proseguito la sua carriera sportiva nelle file del I._____, e che quindi, molto verosimilmente, egli ha interrotto i propri studi in Ticino.

E. 8

Ne discende che l'UFM con decisione del 30 settembre 2005 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso è respinto.

E. 9

Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nella cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.